

LA LEGGE CHE VIETA DI UCCIDERE GIUSTAMENTE E
 INGIUSTAMENTE NELLE *TETRALOGIE B E Γ* DI ANTIFONTE

[La ley que prohíbe matar justa e injustamente en las
Tetralogías B y Γ de Antifonte]

Stefania GIOMBINI*
 Universitat Autònoma de Barcelona

RESUMEN

Questo articolo prende in esame “la legge che vieta di uccidere giustamente e ingiustamente” menzionata nelle *Tetralogie B e Γ* di Antifonte. Il sofista sviluppa una riflessione intorno alla natura dell’omicidio, al tema della responsabilità e alla giustizia, inserendosi in tal modo in una discussione già attiva nel contesto sofistico e socratico. Lo scopo dello studio è quello di indagare la natura di tale legge rilevandone, da un lato, la non effettività nel sistema giuridico ateniese e, dall’altro, il carattere retorico e logico che si presta alla natura dicanica e antilogica dei discorsi. Le *Tetralogie*, pur essendo una fonte per la ricostruzione della storia del diritto greco antico, mostrano il loro carattere eminentemente letterario e filosofico. In questo senso, il loro apporto

ABSTRACT

El objetivo de este artículo es analizar la ley, mencionada en las *Tetralogías B y Γ* de Antifonte, que prohíbe matar, ya sea justa o injustamente. El sofista desarrolla una reflexión sobre la naturaleza del asesinato, sobre el tema de la responsabilidad y sobre la justicia, inscribiéndose así en una discusión ya activa en el contexto sofístico y socrático. El objetivo de este estudio es investigar la naturaleza de esta ley observando, por un lado, su no efectividad en el sistema jurídico ateniense y, por el otro, su carácter retórico y lógico que responde a la naturaleza dicanica y antilógica de los discursos. Aunque las *Tetralogías* son en efecto una fuente importante para la reconstrucción de la historia del derecho griego antiguo, muestran en este caso su carácter

*Profesora Asociada de Historia del Derecho y de las Instituciones en la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona, España. PhD en Filosofía (Pontificia Università Lateranense – Roma) y PhD en Derecho (Universitat Pompeu Fabra – Barcelona). Dirección postal: Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques - Facultat de Dret, Universitat Autònoma de Barcelona, Carrer de la Vall Moronta, Edifici B. Campus Universitari, 08193 Bellaterra, España. Correo electrónico: stefania.giombini@uab.cat. ORCID 0000-0002-7398-3023.

alla suddetta storia si rivela sostanzialmente di tipo critico e concettuale.

eminentemente letterario y filosófico. En este sentido, su aportación a dicha historia revela sustancialmente su naturaleza crítica y conceptual.

PALABRAS CLAVE

Antifonte – *Tetralogie* – Diritto Greco Antico – Diritto Ateniese – Giustizia.

KEY WORDS

Antifonte – *Tetralogías* – Derecho griego antiguo – Derecho ateniense – Justicia.

RECIBIDO el 6 de abril de 2021 y ACEPTADO el 30 de junio de 2021

I. LE *TETRALOGIE*

Le *Tetralogie* di Antifonte¹, sono un'opera di carattere dicanico, abilmente costruite sia dal punto di vista retorico che logico nonché ricche sotto il profilo culturale e filosofico.

Si tratta di orazioni di natura penale che riguardano tre omicidi. La *Tetralogia A* concerne il caso di un uomo ricco che, di notte, sulla strada del ritorno a casa nei vicoli di Atene, viene ucciso insieme al suo schiavo: ad essere accusato è un suo nemico di vecchia data che si difende personalmente in tribunale. La *Tetralogia B* riguarda la morte nel ginnasio di un ragazzo colpito da un giavellotto lanciato da un altro giovane atleta: a difendere il lanciatore imputato c'è il padre. La *Tetralogia Γ* propone il caso della morte di un uomo anziano a seguito di una zuffa a mani nude con un giovane accusato poi di omicidio il quale si difende nella prima parte del processo e poi, essendosi dato alla fuga, viene sostituito da un amico. Tutti e tre i dibattimenti riguardano situazioni facilmente riscontrabili nella vita ateniese di epoca classica, assimilabili a *topoi* di interesse anche per gli intellettuali².

Va detto, innanzi tutto, che le *Tetralogie* rispettano la struttura della prassi giudiziaria ateniese del V secolo e infatti ogni dibattito è costituito da quattro discorsi, due di accusa e due di difesa, che si alternano. I discorsi delle parti

¹ Antifonte, oratore ateniese del V secolo a.C. è un sofista di prima generazione che si è distinto tanto per lo sviluppo dell'arte retorica quanto per l'interesse verso altri ambiti del sapere (dalla filosofia alle scienze geometriche, alla politica, alla linguistica e così via) in linea con l'attitudine presocratica dei primi pensatori naturalisti. A lui si ascrivono tanto discorsi giudiziari (le *Tetralogie* – A, B, Γ –, *Contro la Matrigna*, *Per l'uccisione di Erode*, *Sul coreuta*) quanto opere, in frammenti, di carattere più marcatamente teoretico (si veda n. 37). Sulla definizione di Antifonte in quanto autore presocratico si veda BONAZZI, Mauro, *Antifonte Presocratico*, in *Elenchos*, 33 (2012), pp. 21-41. Si consideri che la tradizione storiografica, sulla base di testimonianze antiche, ha ritenuto per lungo tempo che siano esistiti due Antifonte, un sofista e un oratore. Tale dualismo spiegava in maniera diretta la multiforme produzione scientifica: attualmente prevale però la tesi unitarista. La bibliografia a riguardo è molto ampia; si veda e.g. GAGARIN, Michael, *The Ancient Tradition on the Identity on Antiphon*, in *Greek, Roman and Byzantine Studies*, 31/1 (1990), pp. 27-44; *contra* PENDRICK, Gerard J., *Antiphon the Sophist: The Fragments. Edited with Introduction, Translation, and Commentary* (Cambridge, Cambridge University Press, 2002).

² Emblematico il caso del giavellotto che era stato oggetto di discussione tra Pericle e Protagora, come testimoniato da Plutarco in *Pericle* 36.3.

opposte mantengono così una struttura antilogica³, e anzi si potrebbe dire che quest'opera sia uno degli esempi più netti e precisi di antilogie di cui possiamo disporre⁴: lo sviluppo logico delle argomentazioni avviene per contrarietà ed è costruito efficacemente anche attraverso l'utilizzo del principio di non contraddizione, del corax e dell'anti-corax⁵, di ribaltamenti di posizioni e di negazioni del nesso causale.

Nel corso dei discorsi, Antifonte sembra possedere una conoscenza non secondaria del diritto. Infatti, è contemplato in più luoghi e sotto aspetti differenti il ruolo delle testimonianze, soprattutto in riferimento a quelle degli schiavi⁶; c'è un approfondimento concettuale e funzionale del ruolo della responsabilità delle azioni (connesso al tema della volontarietà); è presente l'elemento religioso sia nei ricorrenti richiami al miasma (la contaminazione a seguito di un delitto), sia in riferimento a leggi religiose e anche al ruolo delle consuetudini. Le *Tetralogie* rappresentano in tal senso una fonte per la conoscenza della storia del diritto

³ I discorsi si riconoscono reciprocamente come affermazione e negazione del medesimo concetto o argomento: la forma logica che assume una antilogia è "A et non A". Sul piano giuridico l'accusa e la difesa, disquisendo su tesi contrarie, hanno necessità di richiamarsi allo stesso principio, ossia allo stesso sistema di leggi e, dunque, la struttura delle loro argomentazioni, nonché l'eventuale catena deduttiva che queste mettono in atto, si deve muovere e dentro e dipendere da questo sistema. Ma, in un'antilogia ad alto tasso retorico, il gioco sofistico si realizza in una falsa adesione a questo modello perché i due discorsi sono solo apparentemente afferenti allo stesso contesto e in realtà si sviluppano a partire da presupposti diversi; si appoggiano, dunque, a due sistemi differenti. Quando le due tesi si scontrano sul piano di base, perché non condividono gli stessi fondamenti, allora non possono essere risolte: solo la sentenza dei giudici assegna valore veritativo a una delle due prospettive. La sofistica di V secolo esercita abbondantemente l'antilogia, come si evince dai testi e dalle testimonianze pervenuti, e tale particolare produzione si delinea come uno dei tratti comuni al movimento sofistico, una peculiarità letteraria dei suoi esponenti. Cfr. GIOMBINI, Stefania, *v. Antilogia*, in RADICI COLACE, Paola – MEDAGLIA, Silvio M. – ROSSETTI, Livio – SCONOCCHIA, Sergio (eds.), *Dizionario delle scienze e delle tecniche di Grecia e Roma* (Roma, Fabrizio Serra Editore, 2010), pp. 141-142; GIOMBINI, Stefania – MARCACCI, Flavia, *La legge, la colpa, l'errore. La tetralogia B (ovvero del giavellotto) di Antifonte Sofista* (Perugia, Aguaplano Editore, 2012); GIOMBINI, Stefania – MARCACCI, Flavia, *Contraddittorio e Antilogia. Considerazioni intorno alla rivalutazione di uno strumento logico e retorico*, in *Cassazione Penale*, 4 (2017), pp. 1649-1663; e GIOMBINI, Stefania, *L'antilogia come forma espressiva dei sofisti*, in P.O.I. – *Points of Interest. Rivista di filosofia e nuove pratiche della conoscenza*, 6/7 (2020), I-II, pp. 43-60.

⁴ Per una lista delle antilogie riconosciute come tali si veda GIOMBINI, Stefania, cit. (n. 3).

⁵ Il corax è primo argomento di natura giudiziale, attribuito a Corace e Tisia, che consiste nel ritenere invalido un argomento che è troppo verosimile per poter essere ritenuto vero. Su questo tema si veda: REBOUL, Olivier, *Introduzione alla retorica* (Bologna, Il Mulino, 1996); COLE, Thomas, *Who was Corax?*, in *Illinois Classical Studies*, 16/1-2 (1991), pp. 65-84; VELARDI, Roberto, *Kakon Korakos kakon oon. Tisia, Corace e l'argomento del corno*, in *Lexis*, 25 (2007), pp. 267-284. Per la nuova definizione di anti-corax come argomento di risposta al corax, presente nella *Tetralogia A* (II.6 e III.8), si veda GIOMBINI, Stefania, *Diritto e retorica nelle Tetralogie di Antifonte/ Derecho y retórica en las Tetralogías de Antifonte* (PhD Thesis, Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, 2020).

⁶ Sugli schiavi e il loro trattamento giudiziario in Antifonte si veda: PLACIDO SUAREZ, Domingo, *Index thématique de l'esclavage: Antiphon* (Besançon, Presses Universitaires de France-Comté, 2019).

greco classico anche se non si può che essere cauti nell'utilizzare opere dalla forte componente retorica come queste⁷.

II. LA LEGGE CHE VIETA DI UCCIDERE IN OGNI CASO

Tra gli elementi di carattere giudiziario e giuridico rintracciabili in quest'opera spicca il riferimento a una legge su cui la letteratura critica sta ancora dibattendo, soprattutto riguardo alla sua effettiva esistenza. Tale legge, infatti, non risulta essere presente in nessun insieme di leggi o iscrizioni in nostro possesso, né tanto meno trova riscontri in opere di altra natura a noi pervenute.

La legge è enunciata come una norma che vieta di uccidere ingiustamente e giustamente ed è richiamata in due tetralogie, la *B* e la *Γ*, nelle quali, a differenza della *Tetralogia A*, è da escludersi la premeditazione degli omicidi. Nella *Tetralogia B* un giovane lanciatore di dardi si sta esercitando nel ginnasio e colpisce, per la caduta parabolica dell'attrezzo, un suo compagno il quale, su richiesta del maestro, si era messo in movimento per raccogliere i giavellotti precedentemente utilizzati. L'accusa (il padre del giovane morto) riconosce l'involontarietà dell'omicidio ma chiede giustizia per il figlio dal momento che la legge riconosce che in nessun caso si può causare la morte di qualcuno. La difesa cerca di addebitare la responsabilità allo stesso giovane morto che non doveva spostarsi e, successivamente, al maestro che gli aveva ordinato di farlo. Il caso è reso complesso dalla mancanza di testimonianze certe e anche dalle poche specifiche fornite circa l'area di spostamento del giovane deceduto nel campo di ricaduta del giavellotto.

Nella *Tetralogia Γ* si discute della morte di un anziano colpito da un giovane durante una zuffa per strada. Non si conoscono le cause e i moventi dello scontro, si sa solo che i due sono venuti alle mani, che a colpire per primo è stato l'anziano, che il giovane si è difeso, colpendolo a sua volta e causandone la caduta. L'accusa accetta l'involontarietà dell'azione del giovane ma ne richiama l'acclarata superiorità fisica e si appella implicitamente alla legge; la difesa, invece, si basa sul diritto all'autodifesa e sposta la responsabilità sul medico che ha preso in carico l'anziano, ormai ferito, il quale non è morto istantaneamente ma dopo alcuni giorni.

I luoghi in cui la legge è esplicitamente citata sono: *Tetralogia B*, II.9 e III.7, e *Tetralogia Γ*, II.3 e IV.8; ossia nel primo discorso di difesa e nel secondo di accusa della *Tetralogia B* e nel primo discorso di difesa e nel secondo di difesa della *Tetralogia Γ*. Questi i passi:

B.II.9: Ἀπολύει δὲ καὶ ὁ νόμος ἡμᾶς, ᾧ πιστεύων, εἴργοντι μήτε ἀδικῶς μήτε δικαίως ἀποκτείνειν, ὡς φρονεᾷ με διώκει.

E certo la legge, alla quale diamo fiducia, che proibisce di uccidere sia ingiustamente che giustamente, in base alla quale mi persegue come assassino, ci proscioglie.

B.III.7: [...] οὐδ' ὑπὸ τοῦ νόμου καταλαμβάνεσθαί φασιν, ὃς ἀπαγορεύει μήτε δικαίως μήτε ἀδικῶς ἀποκτείνειν.

⁷ Sulla relazione tra retorica e diritto si è scritto molto; per un quadro generale si veda e.g. BEARZOT, Cinzia, *Diritto e retorica nella polis democratica ateniese*, in *Dike. Rivista di storia del diritto greco ed ellenistico*, 9 (2006), pp. 129-155.

[...] dice che non è nemmeno giudicato colpevole secondo la legge, quella che vieta di uccidere sia giustamente sia ingiustamente.

G.II.3: [...] ἐρεῖ δὲ “ἄλλ’ ὁ νόμος εἴργων μῆτε δικαίως μῆτε ἀδίκως ἀποκτείνειν ἔνοχον τοῦ φόνου τοῖς ἐπιτιμίοις ἀποφαίνει σε ὄντα · ὁ γὰρ ἀνήρ τέθνηκεν”.

[...] Invece chiede: “ma la legge proibendo di uccidere sia giustamente sia ingiustamente prova che tu sei responsabile dell’omicidio con le pene; infatti l’uomo è morto”.

G.IV.8: Πρὸς δὲ τὸ μῆτε δικαίως μῆτε ἀδίκως ἀποκτείνειν ἀποκρίεται ·

Quindi riguardo alla legge che vieta di uccidere sia giustamente sia ingiustamente si è già data risposta (scil.: attraverso i ragionamenti precedenti della stessa difesa).

Dal punto di vista formale, si deve notare che nel proporre la legge, Antifonte non utilizza la stessa formula o lo stesso lessema⁸. Infatti, nel caso 1) si trova la formula secondo cui la legge vieta di uccidere ingiustamente e giustamente; nel caso 2) la legge è presentata con termini inversi, ossia vieta di uccidere sia giustamente che ingiustamente, nei casi 3) e 4) si mantiene lo stesso ordine che vuole prima giustamente e poi ingiustamente.

In altre parole, nella *Tetralogia B* la difesa utilizza μῆτε ἀδίκως μῆτε δικαίως e l’accusa μῆτε δικαίως μῆτε ἀδίκως; nella *Tetralogia Γ* in entrambi i discorsi la difesa mantiene sempre l’ordine μῆτε δικαίως μῆτε ἀδίκως, utilizzata dall’accusa nella *Tetralogia B*. Dunque, nella seconda tetralogia le parti richiamano la legge in ordine opposto mantenendo anche in questo caso il carattere antilogico delle loro posizioni, mentre nella terza, essendo solo una delle due parti a esprimersi, è utilizzata la stessa modalità di citazione. Anche per quanto riguarda i verbi utilizzati non c’è continuità: 1) e 3) presentano il verbo *eirgō* (impedisco, escludo, vieto) mentre in 2) il verbo è *apagoreuō* (proibisco, interdico, vieto), in 4) è omesso.

Non siamo di fronte alla lettura di un *nomos* o un decreto (*psephisma*), siamo invece in presenza di discorsi che richiamano il *nomos* e lo fanno non letteralmente: questo impedisce di conoscerne quella che potrebbe essere stata la sua forma esatta ed univoca, qualora ne abbia avuta una. La variabilità del richiamo alla legge non è di per sé stesso un elemento capace di fare trarre conclusioni: infatti, trattandosi di un appello indiretto degli oratori, essa potrebbe dipendere da necessità extragiuridiche di natura retorica. È necessario, però, registrare che ci sono casi, e non pochi, in cui i testi giudiziari di provenienza retorica e oratoria includono leggi e decreti in maniera letterale. Di solito questo tipo di inserimento testuale segue una struttura sufficientemente definita: la legge viene prima presentata, poi ne viene dichiarata la lettura e successivamente viene riportata nella sua completezza. Questi passaggi non compaiono nell’opera di Antifonte: infatti, la legge viene richiamata sempre brevemente, mai ne viene data lettura completa, mai essa viene spiegata o approfondita. Conosciamo la legge, dunque,

⁸ Studiosi hanno rilevato che la migliore forma di intendere i termini *adikos* e *dikaios* sia quello di ingiusto e giusto in relazione alla *Tetralogia B*, mentre risulterebbe più appropriata l’accezione di *hekon* e *akon*, ossia volontario e involontario nella *Tetralogia Γ*. Cfr. DE LILLO, Francesco, ‘La legge che vieta di uccidere sia giustamente che ingiustamente’ nelle *Tetralogie di Antifonte*, in *Rivista di Diritto Ellenico - Review of Hellenic Law*, 2 (2012), pp. 45-63, in particolare pp. 49-50.

solo nella sua identificazione generica, ossia come la “legge che vieta di uccidere sia giustamente che ingiustamente”.

III. LA LEGGE CHE (NON) ESISTE

La legge si è rivelata un enigma e una sfida per gli interpreti che si sono divisi tra chi l’ha ritenuta realmente esistente e codificata, chi l’ha ritenuta realmente esistente ma non codificata e infine chi l’ha ritenuta un puro espediente retorico.

Hanno ritenuto la legge di Antifonte come una legge codificata sia Paoli⁹ che MacDowell¹⁰. Paoli l’ha interpretata come una legge introdotta allo scopo di superare la legislazione draconiana¹¹, dunque una vera e propria innovazione che rispondeva allo sviluppo legislativo al passo con la nuova sensibilità giuridica del tempo. MacDowell, che è sostanzialmente in linea con l’interpretazione di Paoli, ha affermato che la legge era presente nell’ordinamento ateniese e che l’autore delle *Tetralogie* non l’avrebbe inserita se questa non fosse davvero esistita. MacDowell ha visto nella legge un segno dell’evoluzione del diritto greco ateniese e, nello specifico, un tassello importante nel passaggio dall’autodifesa (*self-help*) al ricorso all’azione legale, tramite la funzione svolta dal tribunale del Delfino¹².

Decleva Caizzi, basando la sua interpretazione sulla presenza ricorrente nelle *Tetralogie* di elementi religiosi giuridicamente rilevanti, ha preferito parlare di *agraphos nomos*, ossia una legge non scritta, di natura religiosa. Una norma di natura consuetudinaria ancora di peso nel contesto giudiziario del V secolo (tanto da prevalere sulle leggi di Draconte) che godeva di efficacia e autonomia grazie al fatto che all’epoca il rapporto tra leggi di varia natura risultava “ancora oscillante (p. 40)”. In sintesi, la legge di Antifonte sarebbe l’esito della permanenza di consuetudini di natura religiosa che nel V secolo convivevano con i *nomoi phonikoi*, le leggi sull’omicidio di origine draconiana¹³.

⁹ PAOLI, Ugo Enrico, *Le développement de la ‘pois’ athénienne et ses conséquences dans le droit attique*, in *Revue Internationale des Droits de l’Antiquité*, 1 (1948), pp. 153-161.

¹⁰ MACDOWELL, Douglas M., *Athenian Homicide Law in the Age of the Orators* (Manchester, Manchester University Press, 1963).

¹¹ Le leggi draconiane rimasero probabilmente in vigore anche nel V sec. a.C. si se considera anche la loro trascrizione sul finire del secolo, negli anni 409-408, su una pietra posta presso l’Agorà di Atene; si veda RHODES, Peter John (ed.), *Aristotele. Costituzione degli Ateniesi* (Milano, Fondazione Lorenzo Valla-Mondadori, 2016), in part. p. 173; secondo HARRIS, Edward M., *The Nature of Self-Defense in Draco’s Homicide Law*, in *Hyperboreus. Studia Classica*, 22/2 (2016), pp. 203-216, si trattava degli anni 410-409. MACDOWELL, Douglas M., cit. (n. 10), pp. 6-7 ha ritenuto inaccessibile il vero *corpus* di leggi di Draconte. Sono invece a favore dell’aderenza della copia all’originale STROUD, Ronald S., *Drakon’s Law on Homicide* (Berkeley-Los Angeles, University of California Press, 1968), pp. 60 ss.; e PEPE, Laura, *Phonos. L’omicidio da Draconte all’età degli oratori* (Milano, Giuffrè, 2012), pp. 9-10 che ha sottolineato la presenza di una clausola di trascrizione che doveva essere appartenuta necessariamente all’originale in quanto inutile all’epoca della versione epigrafica che conosciamo; la presenza di elementi arcaici ne garantirebbe inoltre la veridicità, *cf.* anche BEARZOT, Cinzia, *Legge di Draconte sull’omicidio*, in ANTONETTI, Claudia – DE VIDO, Stefania (eds.), *Iscrizioni greche. Un’antologia* (Roma, Carocci, 2017), pp. 148-153, in part. p. 151.

¹² *Cfr.* MACDOWELL, Douglas M., cit. (n. 10), pp. 80-81.

¹³ DECLEVA CAIZZI, Fernanda, *Antiphontis Tetralogiae* (Milano-Varese, Istituto Editoriale Cisalpino, 1969), in part. pp. 43 ss.

Gagarin, dal canto suo, non ha riscontrato nelle *Tetralogie* una dimensione religiosa tanto forte da spiegare la natura della legge che vieta di uccidere in ogni caso¹⁴. Per Gagarin la legge non solo non era codificata nel contesto giuridico ateniese ma non era neanche una consuetudine residuale: essa deve essere intesa, invece, come un elemento retorico¹⁵, risultato del raffinamento, anche morale, dovuto in gran parte agli apporti intellettuali degli esponenti della Sofistica¹⁶.

De Lillo, muovendo dal presupposto che il *phonos dikaios* era una eccezione alla legislazione draconiana, interpreta la legge nel contesto dei casi in cui il legislatore ravvisava una “mancanza di responsabilità giuridica in campo al loro esecutore materiale”¹⁷. De Lillo segue la linea di Gagarin¹⁸, ma è contemporaneamente vicino a Pepe¹⁹, nel sostenere che il termine *dikaios* non era altro che una chiamata generica all’omicidio considerato giusto o giustificabile dal senso morale comune. Lo studioso attribuisce la legge a una *ratio* derivante dalla legislazione draconiana che Antifonte avrebbe assorbito per procedere, retoricamente, al richiamo di una norma di fatto già presente nella sensibilità giuridica ateniese.

IV. LA LEGGE È IN CONTRASTO COL *PHONOS DIKAIOS*?

Il fatto che la legge vieti di uccidere ingiustamente è del tutto comprensibile: quando uccidere non è giusto, è di conseguenza vietato. In questo ambito ricadrebbero, dunque, tutti i casi in cui l’omicidio non è ammesso, ovvero tutti i casi in cui esso non è giustificato. La legge vieta l’omicidio e, dunque, lo sanziona. Il fatto che la legge includa ciò che appare ovvio, trova il suo senso più compiuto rispetto al secondo elemento che contiene, ovvero che c’è un altro caso che la stessa legge vieta e sanziona: quando l’omicidio è giusto, quando cioè è legittimato per una qualche ragione²⁰.

¹⁴ GAGARIN, Michael, *The Prohibition of Just and Unjust Homicide in Antiphon's Tetralogies*, in *Greek Roman and Byzantine Studies*, 19 (1978), pp. 291-306, in part. p. 292; e GAGARIN, Michael, *Antiphon the Athenian. Oratory, Law, and Justice in the Age of the Sophists* (Austin, University of Texas Press, 2002), in part. pp. 55 ss. Cfr. DE LILLO, Francesco, cit. (n. 8), p. 48.

¹⁵ Anche Carawan riconosce la forza retorico-argomentativa della legge: lo studioso la intende, infatti, come un tentativo di interpretazione del *phonos dikaios* nella prospettiva del *retributive killing*. Antifonte avrebbe forzato retoricamente le norme sul *phonos dikaios* per criticarne i limiti nella legislazione ateniese. Vid. CARAWAN, Edwin, *Rhetoric and the Law of Draco* (Oxford, Clarendon Press, 1998), p. 209. In CARAWAN, Edwin, *The Tetralogies and Athenian Homicide Trials*, in *The American Journal of Philology*, 114/2 (1993), pp. 235-270, in part. p. 266, lo studioso sostiene che Antifonte capovolge le dinamiche reali delle corti ateniesi con un sistematico rovesciamento delle tecniche utilizzate in esse. In tal senso, la *Tetralogia B* appare come una parodia della *apodeixis* (dimostrazione) standard e la *Tetralogia Γ* come un esercizio sulle argomentazioni della probabilità.

¹⁶ GAGARIN, Michael, cit. (n. 14), p. 303.

¹⁷ Cfr. DE LILLO, Francesco, cit. (n. 8), p. 60.

¹⁸ GAGARIN, Michael, cit. (n. 14).

¹⁹ PEPE, Laura, cit. (n. 11).

²⁰ Cfr. CANTARELLA, Eva, *Studi sull’omicidio in diritto greco e romano* (Milano, Giuffrè, 1976), pp. 131 ss.; YOUNI, Marika, *The Different Categories of Unpunished Killing and the Term ‘atimos’ in Ancient Greek Law*, in CANTARELLA, EVA – THÜR, Gerhard (eds.), *Symposium 1997: Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte* (Wien, Böhlau, 2001), pp. 117-137. Per un quadro generale vd. PEPE, Laura, cit. (n. 11), pp. 183 ss.

Il lessico presente nel richiamo della legge si fonda sulla contrapposizione tra *adikos* e *dikaios* connessi al verbo *apoktenai* (uccidere), e rimanda immediatamente a un caso specifico del sistema giuridico ateniese: il noto *phonos dikaios*²¹, ossia l'omicidio compiuto in quelle situazioni particolari che lo rendono giusto, ossia legittimo. È questo ad essere l'elemento specifico con cui la legge di Antifonte va confrontata.

Demostene, nell'orazione *Contro Aristocrate*, XXIII 53, presenta così la legge sul *phonos dikaios*:

Νόμος: ἔάν τις ἀποκτείνῃ ἐν ἄλλοις ἄκων, ἢ ἐν ὁδοῦ καθελῶν ἢ ἐν πολέμῳ ἀγνοήσας, ἢ ἐπὶ δάμαρτι ἢ ἐπὶ μητρὶ ἢ ἐπ' ἀδελφῇ ἢ ἐπὶ θυγατρὶ, ἢ ἐπὶ παλλακῇ ἢν ἂν ἐπ' ἐλευθέρους παισὶν ἔχη, τούτων ἕνεκα μὴ φεύγειν κτείναντα." πολλῶν, ὧ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, νόμων ὄντων, παρ' οὓς εἴρηται τὸ ψήφισμα, παρ' οὐδένα μᾶλλον ἢ παρὰ τοῦτον τὸν ἀνεγνωσμένον νῦν εἴρηται. διδόντος γὰρ τοῦ νόμου σαφῶς οὕτως καὶ λέγοντος ἐφ' οἷς ἐξεῖναι κτείνειν, οὗτος ἅπαντα παρῆδε ταῦτα, καὶ γέγραφεν, οὐδὲν ὑπειπὼν πῶς, ἂν τις ἀποκτείνῃ, τὴν τιμωρίαν.

Legge: Se uno uccide involontariamente un avversario durante i giochi o uno sconosciuto in seguito ad una rissa sulla strada, o un soldato, in guerra, per errore, o un uomo colto in flagranza di delitto con la moglie, la madre o la sorella o la figlia o la concubina che egli ha preso per avere dei figli liberi, per questi motivi l'autore dell'omicidio non sarà esiliato come un comune assassino²².

Demostene prospetta quelli che sono i casi in cui si può parlare di omicidio giusto²³, almeno in riferimento alla dottrina draconiana, che poi col tempo fu

²¹ Le fonti che informano del *phonos dikaios* presentano anch'esse un lessico variabile, così nota anche DE LILLO, Francesco, cit. (n. 8), p. 47, n. 13.

²² Traduzione di PIERRO, Maria Rita, *Contro Aristocrate*, in CANFORA, Luciano et al. (ed.), *Demostene. Discorsi in tribunale. II* (Torino, Utet, 2000). Si noti che il contesto in cui l'oratore propone questa legge è quello delle leggi draconiane (cfr. XXIII, 51).

²³ Rispetto al caso della *moicheia*, ossia il caso in cui un soggetto maschile trova in flagranza di reato di adulterio la moglie con un altro soggetto maschile nella propria casa, si deve sottolineare che la violazione del proprio ambito privato e familiare da parte di un altro uomo appariva come un'appropriazione indebita, oltre che un'offesa sociale, che poteva ammettere l'omicidio del soggetto che violava i diritti di un altro (sulla passività giuridica delle donne, si veda PEPE, Laura, *Processo a un'avvelenatrice: la prima orazione di Antifonte*, in *Index. Donne, famiglia e potere in Grecia e a Roma [Studi per Eva Cantarella]*, 40 (2012), pp. 131-145, in part. pp. 142 ss.). Ne è fonte LISIA, *Per l'uccisione di Eratostene*, 30 (cfr. HARRIS, Edward M., *Did the Athenians Regard Seduction as a Worse Crime Than Rape?*, in *Classical Quarterly*, 40/2 (1990), pp. 370-377) dove si legge: "Sentite, giudici, che anche il tribunale dell'Areopago, che ha come prerogativa tradizionale, confermata anche da noi, di giudicare le cause di omicidio, ha sancito espressamente che non si deve condannare a morte colui che, avendo colto l'adultero presso sua moglie, si è vendicato in questo modo [scil. uccidendolo]"; traduzione di: MEDDA, Enrico (ed.), *Lisia. Orazioni I – XV* (Milano, BUR, 1991). Il testo prosegue informando che lo stesso valeva anche nel caso delle concubine; si veda in tal senso il caso del *Contro Neera* dello ps-Demostene rispetto al quale gli studiosi hanno dibattuto circa la possibilità di parlare o meno di *moicheia* (ossia se Neera fosse realmente una prostituta e in relazione anche alla pena che avrebbe potuto prevedere): Cantarella ha ritenuto f a l s a la fonte lisiana in quanto la pena di morte era prevista per la violenza sessuale ma non per l'adulterio (cfr. CANTARELLA, Eva, *Gender, Sexuality, and Law*, in GAGARIN, Michael – COHEN, Davis (eds.), *The Cambridge Companion to Ancient Greek Law* (Cambridge, Cambridge University Press, 2005), pp. 236-253).

probabilmente estesa²⁴. Quelli che qui interessano sono i primi due casi previsti dalla legge: il caso di morte di un compagno durante le gare atletiche (*en athlois*) e il caso della morte a seguito di uno scontro in spazio pubblico (*en hodo*), che si ritrovano rispettivamente nella *Tetralogia B* e nella *Tetralogia Γ*.

Antifonte con la sua legge sembra criticare due situazioni contemplate dal *phonos dikaios*, in quanto la legge delle *Tetralogie* escluderebbe proprio l'applicazione dei casi ora presentati. In altre parole, applicare la legge ha lo scopo, almeno per la parte in causa a cui interessa farla valere, di disconoscere l'applicabilità del *phonos dikaios*.

Nella *Tetralogia B*, la legge viene introdotta dalla difesa (B.II.9) e ripresa dall'accusa (B.III.7) ma essa è oggetto di discussione durante l'intero sviluppo dei discorsi. In B.II.9 la difesa vuole neutralizzare la legge, dimostrare che non può essere applicata in quanto non si conforma ai fatti così come sono avvenuti: per neutralizzarla, infatti, nega che chi ha lanciato il giavelotto abbia ucciso, per cui non è avvenuto un omicidio, o per lo meno non da parte dell'accusato. Di fronte al tentativo di neutralizzare la legge, l'accusa cerca di attuare un capovolgimento di prospettiva in grado di renderla applicabile, affermando che, qualora la morte causata involontariamente sia stata commessa per gli errori di entrambe le parti, il ragazzo che è corso sotto il giavelotto ed è morto ha già pagato il fio della sua colpa mentre ora deve essere punito colui che ha lanciato (B.III.9). Una simile operazione di capovolgimento è attuata dalla difesa in B.IV.8 e IV.10. Antifonte compie degli sforzi argomentativi nei discorsi delle parti col tentativo di applicare o eliminare la legge dal contesto dibattimentale.

La legge, dunque, viene accettata o rifiutata generando uno scontro logico tra le parti: non viene valutato mai l'aspetto etico-morale ma se ne mostra sempre l'applicabilità o meno. La funzione della legge è, dunque, espletata a livello logico: è presentata non come espressione giuridica, ma si limita ad essere un criterio di discernimento. Un criterio assoluto, universale, che mal si sposa con l'eccezione del *phonos dikaios* e con la stessa cultura greca che quest'ultimo sembra esprimere; la legge, di fatto, si adatta perfettamente a elaborare paradossi logici e raffinatezze argomentative senza entrare nel merito etico-giuridico della questione.

Come nella *Tetralogia B* la difesa non attribuisce nessuna colpa e nessun errore al giovane lanciatore addossandola invece al maestro di ginnastica, anche nel caso della *Tetralogia Γ*, la difesa cerca di neutralizzare la legge attraverso contro-argomenti che si spingono a difendere il giovane accusato eliminando ogni sua possibile responsabilità e sancendo in tal modo la non applicabilità della norma.

²⁴ Cfr. PEPE, Laura, cit. (n. 11), p. 186 la quale aggiunge: il *fur nocturnus* stabilito da Solone (Dem. XXIV, 114; Pl. *Lg.* 874 b); l'eliminazione del tiranno (Arist. *Ath. pol.* XVI, 10) e il colpo di stato antidemocratico (And. *Myst.* 96). Sul *fur nocturnus* interessante il parallelismo con le XII Tavole: si veda CURSI, Maria Floriana, *L'uccisione del fur nocturnus e diurnus qui se telo defendit tra norma e interpretatio*, in PIRO, Isabella (ed.), *Scritti per Alessandro Corbino* (Tricase, Libellula, 2016), II, pp. 305-320, in cui l'autrice ripercorre le varie tappe della legislazione romana in merito. Infatti, le *XII Tavole* ritenevano l'autodifesa legittima nel caso di furto notturno e diurno mentre con la *Lex Aquilia* e l'introduzione dei concetti di dolo si ripensò l'autodifesa solo nel caso di pericolo imminente. In più, veniva anche sancita la non punibilità del medico nei casi di morte del paziente, elemento presente anche nella legislazione greca secondo Platone, *Leggi* IX, 865b.

In particolare, la legge viene resa inattiva da due ragionamenti-chiave: il primo è che il giovane ha agito per tutelarsi; il secondo che la responsabilità della morte è del medico che non ha saputo curare l'anziano. Nessuna responsabilità, perciò, può essere ascritta al giovane e la legge semplicemente non serve e non può essere assunta come criterio di giudizio.

Appare chiaro che la neutralizzazione passa sempre attraverso due fasi: la prima consiste nel mostrare che la legge non è adeguata ai casi cui le accuse cercano di applicarla (manca, si potrebbe dire, un criterio di pertinenza nell'applicazione della legge); e in secondo luogo la responsabilità è addebitata ad un terzo soggetto che permette alle difese di non portare il processo a uno stallo e di far avanzare le accuse ma non in direzione del convenuto.

Non vi sono, dunque, differenze sostanziali dell'utilizzo della legge nelle due tetralogie: essa non funziona e non serve per le difese, mentre è accettata dalle accuse. Infatti, le difese negano che si possa attribuire una colpa agli accusati, quale che sia la sua natura, e individuano terzi colpevoli. La legge non viene discussa ma aggirata o sorpassata in modo da venire infine resa inattiva. In sintesi:

Tetralogia B: Accusa (assume la legge: omicidio involontario) > Difesa (rifiuto della legge: la colpa, seppur involontaria, è del morto); responsabilità di una terza parte (maestro di ginnastica);

Tetralogia Γ: Accusa (assume la legge: omicidio involontario) > Difesa (rifiuto della legge: innocenza per autotutela); responsabilità di una terza parte (medico).

Una volta, dunque, reso chiaro che la legge viene assunta e neutralizzata dalle due parti, è necessario approfondire se i casi vengano trattati come *phonoí dikaiói*. Mentre il caso del giavellotto sembra essere più facilmente riconosciuto come un omicidio legittimo, rispetto alla *Tetralogia Γ* le cose vengono complicate dalla natura della difesa del giovane. Due sono sostanzialmente le posizioni che la letteratura critica ha assunto riguardo alla terza tetralogia: la prima, quella di Gagarin che non la riconosce come un *phonos dikaios*, e la seconda, quella di Pepe, che invece la considera tale.

Gagarin ha argomentato che sia il caso della *Tetralogia Γ* che quello del *Contro Midia* di Demostene (XXI, in part. 71-75) non vanno interpretati come casi di omicidio giusto o legittimo (*dikaíos*) ma devono essere considerati come casi di *simple self-defense* ossia forme di autodifesa. I casi di *self-defense* rappresentavano casi a sé stanti non inclusi nei *phonoí dikaiói* ed erano più complessi di quelli legittimi, tanto da venire sempre portati in giudizio. Essi non potevano essere giudicati dal Delfinio ma dall'Areopago in quanto dovevano essere considerati alla stregua di omicidi volontari (da parte dell'accusa) e si poteva essere assolti dimostrando il carattere dell'autodifesa²⁵.

Dal canto suo, Pepe²⁶ ha sostenuto che nel caso della terza tetralogia siamo

²⁵ Gagarin esclude, dunque, la tradizionale ipotesi che tali casi venissero portati al Delfinio, dove si giudicavano i casi di *phonos dikaios*, in quanto non sussistono prove in tal senso; cfr. GAGARIN, Michael, *Self-Defense in Athenian Homicide Law*, in *Greek Roman and Byzantine Studies*, 19/2 (1978), pp. 111-120, in part. p. 120.

²⁶ PEPE, Laura, *Osservazioni su phonos akousios e phonos dikaios nell'Atene del V e IV sec. a.C.*, in *Dike. Rivista di storia del diritto greco ed ellenistico*, 11 (2008), pp. 139-165 e PEPE, Laura, cit. (n. 11).

in presenza di un'analisi filosofica, storicamente contestualizzata, in cui Antifonte critica e ritiene superata la legge sul *phonos dikaios*²⁷ nell'ottica di stabilire la necessità di ripensare la responsabilità delle azioni che cagionano una morte. La prospettiva della studiosa è la seguente: il caso della terza tetralogia, simile a quello dell'orazione demostenica *Contro Midia*, è un caso giudicato nel Delfinio; il Delfinio avrebbe infatti accolto le cause private in cui i familiari della vittima richiedevano l'accertamento delle responsabilità e delle intenzioni di chi aveva prodotto la morte del congiunto degli accusatori. Parimenti, questo sarebbe ben chiaro anche nell'orazione lisiana *Per l'uccisione di Eratostene*, un caso di *moicheia* in cui l'accusato sostiene la non premeditazione dell'omicidio compiuto e che, secondo Pepe, dimostrerebbe il "nuovo metro di giudizio adottato dai giudici del Delfinio, probabilmente a partire dagli ultimi anni del V secolo"²⁸.

I punti di discussione su cui sembra necessario soffermarsi sono sostanzialmente due: il primo riguardante se l'omicidio sia avvenuto o per legittima difesa o per autodifesa, ossia se si tratti di *phonoí dikaiói* o casi a parte; il secondo, che deriva dal primo, riguardante il tribunale competente, ossia se l'Areopago o il Delfinio.

Le fonti danno adito a una certa possibilità interpretativa di cui si è occupato anche Pelloso²⁹. Lo studioso è ripartito dalla definizione di legittima difesa per valutare se essa fosse applicabile o meno ai casi in oggetto ed ha sottolineato che è possibile parlare di legittima difesa quando l'atto di difesa è proporzionale a quello di offesa: in tal senso, la terza tetralogia non può essere considerata un caso di omicidio legittimo, quanto piuttosto un caso che concerne l'autotutela³⁰. Riguardo al tribunale di competenza della terza tetralogia, Pelloso propende per l'Areopago in quanto il convenuto sarebbe stato accusato di omicidio doloso³¹.

Utilizzando, dunque, la prospettiva dell'autotutela e analizzando gli argomenti

²⁷ Nella prospettiva della studiosa, *phonos dikaios* non è neanche terminologia tecnica con cui si identificava un determinato tipo di reato; vd. PEPE, Laura, cit. (n. 11), p. 202: "[...] il contrasto tra le legge che vieta di uccidere 'anche giustamente (*dikaíos*)' e le norme ateniesi in materia di omicidio legittimo potrebbe essere in effetti soltanto apparente, se si considera che [...] *phonos dikaios* non è una espressione né tecnica né tantomeno stabile per definire una specifica categoria di reato; in questa prospettiva, nel *nomos* in questione, l'avverbio *dikaíos* potrebbe riferirsi non già all'omicidio legittimo, e dunque, non punibile, ma piuttosto all'omicidio che, pur essendo moralmente giusto deve essere comunque punito".

²⁸ PEPE, Laura, cit. (n. 11), p. 227.

²⁹ PELLOSO, Carlo, *Riflessioni intorno all'elemento soggettivo dell'omicidio doloso in diritto draconiano*, in *Rivista di Diritto Ellenico – Review of Hellenic Law*, 2 (2012), pp. 183-253.

³⁰ Per Pelloso *self-defense* o autodifesa non è termine adatto a definire l'azione di difesa del giovane della terza tetralogia, in quanto quest'ultimo non versa in situazione di pericolo né si difende per salvare la propria vita. La sua difesa si limiterebbe ad essere una reazione, dunque un *self-help*. Vd. PELLOSO, Carlo, cit. (n. 29), pp. 215 ss. GAGARIN, Michael, cit. (n. 25), aveva definito l'azione del giovane come *self-defense*, un'autodifesa che però non rientrava tra le azioni considerate legittime (*lawful*) contemplate nei casi *dikaíoi*.

³¹ PELLOSO, Carlo, cit. (n. 29), pp. 226 e ss. Pelloso ritiene che il termine *dolo* sia maggiormente chiaro ed esplicativo rispetto al più tradizionale *premeditazione*, o anche a *intent e malice aforethought*, dal momento che restituisce pienamente il senso del termine greco *pronoia*, vd. in part. p. 239.

di base delle parti, nella *Tetralogia Γ* si ottiene un quadro piuttosto chiaro dello scontro tra i contendenti:

- per l'accusa: la volontarietà di uccidere c'era nel giovane e non nell'anziano morto;

- per la difesa: non c'era volontarietà nell'anziano (in Γ.IV.5 è la stessa difesa ad assumere che l'anziano ha agito involontariamente, essendo in preda all'impeto), e neanche nel giovane; quest'ultimo, inoltre, non è neanche responsabile di atto involontario ma si è limitato a difendersi (si parla di errore da parte dell'anziano).

In entrambe le prospettive, effettivamente, non si può parlare tecnicamente di legittima difesa perché manca la proporzionalità: nella prima il giovane non poteva corrispondere con le stesse intenzioni dell'anziano in quanto l'anziano non voleva uccidere (ammesso anche dalla difesa che parla di errore); neanche nella seconda è possibile in quanto si nega la volontarietà sia nell'azione dell'anziano che in quella del giovane. In definitiva, autotutela sembra corrispondere in maniera più corretta all'idea di difendersi da una *aiakeia*, ossia da un'offesa personale o un'ingiuria.

Risulta utile a questo punto analizzare un brano delle *Leggi* di Platone, IX, 869c-d³²:

ἀδελφός δὲ ἂν ἀδελφὸν κτείνει ἐν στάσει μάχης γενομένης ἢ τινι τρόπῳ τοιοῦτῳ, ἀμυνόμενος ἄρχοντα χειρῶν πρότερον, καθάπερ πολέμιον ἀποκτείνας ἔστω καθαρός, καὶ ἐὰν πολίτης πολίτην, ὡσαύτως, ἢ ξένος ξένον. ἐὰν δὲ ἀστὸς ξένον ἢ ξένος ἀστὸν ἀμυνόμενος κτείνει, κατὰ ταῦτα ἔστω τοῦ καθαρὸς εἶναι.

Se un fratello uccide un fratello durante una sedizione in combattimento o in un altro modo analogo, difendendosi contro quello che per primo inizia le ostilità, sia puro come se avesse ucciso un nemico e allo stesso modo se un cittadino uccide un cittadino, o uno straniero uno straniero. Qualora per difendersi un cittadino uccida uno straniero o uno straniero un cittadino, in base agli stessi principi sia esente da colpa³³.

Si vede bene da questo passaggio platonico che chi agisce per difendersi rimane puro (*katharos*) ossia non gli viene addebitata la morte di chi lo ha colpito per primo, al pari di chi agisce rientrando in uno dei casi di *phonos dikaios*. E questo è ciò che troviamo anche nella terza tetralogia di Antifonte: infatti, la difesa vuole proprio determinare che l'accusato è stato soggetto all'azione della vittima che ha colpito per primo (il concetto è ribadito e trattato da molteplici punti di vista). In simili casi, secondo il prosieguo delle *Leggi* (869e), la procedura che si avviava era la stessa dell'omicidio involontario: il perdono della famiglia della vittima, i riti di purificazione e un anno di esilio per l'omicida. Nel caso in cui non veniva dato il perdono, l'unica indicazione del testo platonico è che l'omicida fosse "sottoposto a molte leggi" senza però entrare ulteriormente in specifiche questioni quali la natura di queste leggi e il tribunale di riferimento. Insomma, anche in questo

³² In questo passaggio platonico è presente lo stesso lessico di Γ.II.1 di Antifonte (*Ἄρχων γὰρ χειρῶν ἀδίκων*) a sottolineare l'atto di difesa di un soggetto dovuto alla precedente azione offensiva dell'avversario.

³³ Traduzione di FERRARI, Franco – POLI, Silvia, *Platone. Le leggi* (Milano, BUR, 2005)

passaggio platonico si dà per assodato che la difesa è propria quando c'è un attacco da parte di qualcuno, sebbene non si faccia menzione alle intenzioni di chi offende ma solo all'eventuale iter del perdono con la prassi purificatoria e l'esilio.

In conclusione, ciò che noi riconosciamo come autotutela viene trattata da Platone alla stregua della legittimità. Se è così, la nostra distinzione tra autotutela e legittima difesa, seppur funzionale alla comprensione dei casi, ci allontana dall'idea che il caso della terza tetralogia fosse da considerarsi a parte rispetto ai *phonoí dikaiói* e ci fa propendere per l'idea che esso rimanesse di competenza del Delfinio³⁴, tribunale che come suggerisce Pepe³⁵, aveva col tempo allargato le sue competenze³⁶.

Anche non volendo soffermarci sul tribunale di riferimento della *Tetralogia Γ*, rimane l'idea che nel caso in cui caso l'azione di difesa di un soggetto avesse causato la morte di un altro, la famiglia del deceduto poteva portare a processo il sopravvissuto per accertarne la natura e l'eventuale volontarietà, quest'ultima dovuta sostanzialmente alla difesa sproporzionata e all'intenzione di danneggiare l'altro. La terza tetralogia rientrerebbe precisamente in questo caso: lo rendono plausibile i discorsi stessi dei due oratori che dibattono *in primis* sulla pertinenza del processo e in secondo luogo sulla responsabilità o meno del giovane accusato di avere cagionato la morte dell'anziano.

La possibilità che ciò che definiamo autotutela poteva rientrare nei casi di legittima difesa, va per lo meno registrata. In tal senso la tetralogia è un caso di *phonos dikaios* ma in un senso più ampio rispetto alla legislazione draconiana: in linea con Pepe, esso sarebbe un modo nuovo di intendere ciò che è legittimo nel V secolo.

Se dunque il delitto di cui si parla nella *Tetralogia Γ* è comunque un caso di *phonos dikaios*, allora la legge di Antifonte si mostra come un tentativo di contestarlo a favore dell'impossibilità di uccidere in ogni caso, alla stregua di ciò che si trova nella *Tetralogia Β*.

Sulla natura di questa critica ci occupiamo ora di seguito.

V. LA LEGGE COME STRUMENTO RETORICO E LOGICO

L'analisi della legge presente nelle *Tetralogie* deve essere inserita nel contesto della più ampia produzione di Antifonte, in particolare degli altri tre discorsi giudiziari, giunti a noi in forma completa³⁷, che non presentano una struttura an-

³⁴ Sul ruolo del Delfinio nei casi di omicidio legittimo si veda CANTARELLA, Eva, cit. (n. 20), pp. 137-140.

³⁵ Si veda n. 27.

³⁶ Per un quadro delle competenze dei tribunali degli Efeti si veda e.g. GAGLIARDI, LORENZO, *Ruolo e competenze degli efeti da Draconte all'età degli oratori*, in *Dike. Rivista di storia del diritto greco ed ellenistico*, 15 (2012), pp. 33-71.

³⁷ Di Antifonte, disponiamo di frammenti, anche consistenti del *περὶ ἀληθείας*, *Sulla verità*; del *περὶ ὁμόνοιας*, *Sulla concordia*; e del *περὶ κρίσεως ὀνείρων*, *Sull'interpretazione dei sogni*. Vi è poi l'apologia che il retore avrebbe pronunciato al processo che dovette affrontare a seguito del colpo oligarchico dei Quattrocento di cui fu promotore: *περὶ τῆς μεταστάσεως*, *Sulla rivoluzione*, che è pervenuta attraverso dei sostanziosi passi da quattro frammenti di un papiro di Gine-

tilogica ma che sono limitati a una ‘sola voce’, ossia a un solo discorso o di accusa o di difesa. I tre discorsi furono effettivamente declamati in tribunale quindi si presentano con un grado di concretezza giuridica più alto rispetto a quello delle *Tetralogie*. Le tre opere, *Contro la matrigna* (*Antipho 1*), *Per l’uccisione di Erode* (*Antipho 5*) e il *Sul Coreuta* (*Antipho 6*), ruotano intorno a differenti casi di omicidio. *Contro la Matrigna* consiste del discorso di accusa di un giovane nei confronti della matrigna accusata di aver avvelenato il marito, padre di lui. *Per l’uccisione di Erode* consta del discorso di difesa di Eussiteo accusato di avere gettato in mare Erode, un anziano possidente che viaggiava sull’imbarcazione con lui, scomparso improvvisamente e di cui non si era più trovato il corpo; *Sul Coreuta* tratta del discorso di difesa di un corego accusato di avere avvelenato un coreuta attraverso la somministrazione di una sostanza per migliorarne il canto.

In queste opere, la legge che vieta di uccidere giustamente e ingiustamente non è mai richiamata: se la legge fosse stata effettiva o anche fosse rientrata nell’ambito di sensibilità dei giudici, Antifonte, scrivendo i discorsi, avrebbe dovuto naturalmente tenerla in considerazione per accusare o per difendere, per affermarne la validità o altrimenti per neutralizzarla. In nessuno dei casi viene invece enunciata o concettualmente coinvolta: ciò pone, a nostro giudizio, dubbi ulteriori sulla sua effettiva esistenza.

Abbiamo già notato che nelle *Tetralogie* la legge svolge una funzione logica atta a realizzare la contrarietà tra le parti: in questi tre discorsi, invece, l’oratore non ha la stessa esigenza perché non sta costruendo delle antilogie ma sta presentando gli argomenti di una sola parte. In questa ottica, è agevole pensare che la presenza della legge nelle *Tetralogie* è motivata anche dal contesto strutturale in cui essa è collocata; infatti, è trattata dalle due parti e si presta a generare ulteriormente l’antilogicità. Lo scopo di Antifonte sarebbe allora quello di creare argomenti modello che si oppongono rispetto a una legge universale la quale viene assunta o non assunta dalle singole parti. Non a caso, essa si presenta come la legge più difficile da trattare da parte di un oratore, essendo per principio capace di escludere la possibilità di riconoscere come legittimi gli omicidi realizzati in condizioni particolari. Ciò rappresenta, dunque, una sfida retorica: costruire discorsi di accusa e difesa a partire da un quadro concettuale che non ammette eccezioni o motivazioni secondarie possibili, a partire da un dato paradossale, che sembra mettere fuori gioco qualsiasi possibilità di difesa.

Un ultimo elemento rispetto al tema dell’artificio retorico va tenuto in conto. Cantarella³⁸ ha notato che poteva accadere che, durante i processi, gli oratori

vra. Infine, possediamo una serie di brevi o brevissimi frammenti reperibili nelle raccolte dei presocratici e nelle raccolte degli oratori attici minori (in queste ultime ritroviamo passi delle seguenti sue opere: *Contro Erasistrato sui pavoni*, *Contro Filino*, *Invettive contro Alcibiade*, *Proemi ed epiloghi*, *Arte retorica in tre libri*).

³⁸ CANTARELLA, Eva, *Diritto greco. Appunti delle lezioni* (2ed., Milano, Cuem, 1994), p. 62: “In Grecia, e in particolare ad Atene, non vigea il principio *iura novit curia*. Al contrario, era compito delle parti portare a conoscenza dei giudici le regole giuridiche applicabili al caso concreto. E poiché i giudici erano *laici*, e non avevano alcuna cognizione di diritto accadeva che i logografi, non di rado, cercassero di imbrogliarli – e forse anche vi riuscissero – sostenendo l’esistenza di regole giuridiche inesistenti, a volte inventandole di sana pianta e a volte distortendo più o

si appellassero a leggi non esistenti per manipolare le giurie e arrivare alla loro persuasione³⁹. I giudici, in effetti, nel mondo greco non seguivano un percorso di formazione giuridica per sviluppare o seguire una carriera specialistica: non esisteva, di fatto, una cultura giuridica assimilabile a quella sviluppata poi dal diritto romano. Se nel caso del tribunale popolare dell'Eliea, formato da cittadini ateniesi che avevano superato i trenta anni di età e che venivano selezionati attraverso un'estrazione a sorte⁴⁰, questa opzione è credibile, nel caso dei tribunali degli Efeti, essa appare meno probabile. I giudici efetici provenivano da classi sociali elevate e avevano esperienza ampia della vita politico-giudiziaria della *polis* (dovevano avere, infatti, più di cinquanta anni); avevano, dunque, una conoscenza maggiore delle leggi vigenti tanto che difficilmente avrebbero potuto credere a quelle non esistenti eventualmente avanzate dalle parti. Nel nostro caso specifico, la possibilità che Antifonte abbia inventato la legge che vieta di uccidere in ogni caso, ritenendola accettabile per un tribunale efetico, è da escludersi: la legge ha una forma tanto universale e potenzialmente incidente nelle decisioni giudiziarie che non avrebbe potuto rimanere sconosciuta, qualora fosse stata esistente.

Dunque, esclusa la possibilità che la legge appartenga alla schiera delle leggi inventate allo scopo di essere proposte in un giudizio reale, e dubitando della sua esistenza in quanto non rintracciabile in altre fonti, rimane preponderante la sua natura retorica, come ha riconosciuto Gagarin⁴¹; in questo senso, essa non troverebbe un corrispettivo nel sistema del diritto greco antico, né avrebbe avuto ambizione ad esserlo.

La prospettiva per cui la legge assolve una funzione retorica e logica è, perciò, quella che maggiormente giustifica la sua presenza e il suo utilizzo. Lo scopo dell'inserimento della legge, dunque, sarebbe quello di produrre discorsi al limite, in grado di portare ai massimi livelli le abilità delle difese. Le *Tetralogie* ruotano sostanzialmente sulle difese⁴² e nell'ottica del diritto greco dove l'accusa appare per certi versi predominante, Antifonte si esercita e mostra come elaborare discorsi forti a partire da una situazione di estrema debolezza. Le *Tetralogie* sarebbero, dal nostro punto di vista, esercitazioni retoriche, scritte anche allo scopo di dimostrare la grande abilità del suo autore⁴³.

meno gravemente quel che stabilivano le regole realmente in vigore". Cantarella porta l'esempio di una legge sulla prostituzione dal *Contro Trimarco* di Eschine.

³⁹ Sul ruolo delle leggi nelle decisioni delle giurie e su quanto i giudici tenessero in conto gli argomenti extragiudiziali si veda HARRIS, Edward M., *The Rule of Law in Athenian Democracy*, in *Dike. Rivista di storia del diritto greco ed ellenistico*, 9 (2006), pp. 157-181 e l'annessa bibliografia.

⁴⁰ Lo strumento utilizzato era il *kleroterion*. Su questa macchina e il suo funzionamento si veda ROSSETTI, Livio, *Hos technikos. La Atenas clásica, ¿una polis sin profesionales del derecho?*, in *Ius Fugit. Revista de Cultura Jurídica*, 19 (2016), pp. 231-245.

⁴¹ GAGARIN, Michael, cit. (n. 14).

⁴² È notevole il fatto che ad esempio nella seconda tetralogia il primo discorso di accusa è stranamente brevissimo e non sfrutta tutte le sue possibilità argomentative.

⁴³ Sulla difficoltà di stabilire la motivazione della scrittura delle *Tetralogie* si veda PENDRICK, Gerard J., cit. (n. 1), in part. p. 5, che esclude la loro funzione di *d i d a t t i c a* non ritenendo fondata l'idea che Antifonte avesse insegnato retorica, contra GAGARIN, Michael, cit. (n. 1) il quale sembra invece accettare, seppur in maniera generale, tale possibilità.

VI. ANTIFONTE E PROTAGORA CONTRO L'INGIUSTIZIA

La legge vieta di uccidere in ogni caso e, dunque, si muove in termini assoluti: vieta l'omicidio universalmente, senza possibilità di distinzione tra i casi mostrando al suo fondo un'assiologia che è il prodotto di una riflessione di natura intellettuale. Si può provare a tracciare un parallelismo tra la legge antifonetea e quanto Socrate afferma nel *Critone* (49b-c) di Platone. Il *Critone* è un dialogo incentrato sui momenti precedenti alla condanna a morte di Socrate: la nave sacra sta tornando da Delo e Critone cerca di convincere Socrate a fuggire mentre il filosofo spiega la sua determinazione a sottomettersi al giudizio degli Ateniesi accettando il verdetto del processo. Affermando che il commettere ingiustizia è cosa turpe, Socrate sostiene che in nessun caso va commessa ingiustizia (οὐδαμῶς ἄρα δεῖ ἀδικεῖν) e, inoltre, che chiunque la subisca non deve ricambiarla commettendo a sua volta ingiustizia⁴⁴ (οὐδὲ ἀδικουμένον ἄρα ἀνταδικεῖν, ὡς οἱ πολλοὶ οἴονται, ἐπειδὴ γε οὐδαμῶς δεῖ ἀδικεῖν). Socrate ne fornisce la motivazione teoretica che è connessa con la dimensione etica: commettere ingiustizia è uguale al fare del male (τὸ γὰρ πονηκῶς ποιεῖν ἀνθρώπους τοῦ ἀδικεῖν οὐδὲν διαφέρει).

Nel testo platonico si rilevano due elementi di rilievo. Il primo è la negazione socratica del fare il male; dunque, il divieto assoluto, lo stesso che troviamo in Antifonte: infatti, Socrate non ammette in nessun caso il fare del male e il fare ingiustizia. Il secondo è relativo al non rispondere al male con il male: in questo passaggio Socrate sembra prendere concettualmente posizione in merito alla legge del taglione, rifiutandola. Il taglione, infatti, diventa anacronistico rispetto allo sviluppo legislativo e giudiziario ateniese, almeno da una prospettiva teoretica⁴⁵. Gregory Vlastos, nel saggio *Socrates' Rejection of Retaliation*⁴⁶ ha rilevato che prima del V secolo la legge del taglione è presente anche nelle concezioni filosofiche dei primi pensatori come regola del contraccambio⁴⁷. La permanenza nella cultura greca del taglione dipende, secondo Vlastos, da un vero e proprio fraintendimento di natura teoretica: la legge del taglione era stata confusa con concetti che poi appaiono sostanzialmente differenti quali la restituzione, l'autodifesa e la punizione. Fu proprio Platone a ristabilire la divisione tra punizione (applicazione razionale di una pena orientata al beneficio comune) e vendetta (passione di restituire il danno ricevuto) riconoscendo tale posizione a Protagora nel grande discorso dell'omologo dialogo (*Prot.* 323c ss.; in part. 324b-c). Con Platone (sulla

⁴⁴ Argomento associabile a *Gorgia* 469a dove Socrate, discutendo con Polo, sostiene che il male più grande è commettere ingiustizia ed esso è maggiore anche al riceverne.

⁴⁵ La legge del taglione viene gradualmente a perdere la sua forza: esso permane, per ciò che sappiamo, nelle legislazioni magnogreche (in particolare con Zaleuco di Locri e Caronda di Catania) e nella *Tabula VIII* della *Legge delle XII Tavole* in cui il taglione è alleviato dalla possibilità della mediazione (“*Si membrum rupsit ni cum eo pacit, talio esto*”). Per una storia della legge del taglione dal Codice di Hammurabi fino alla Bibbia, si veda TERRADAS SABORIT, Ignasi, *Justicia vindicatoria, De la ofensa e indefensión a la imprecación y el oráculo, la vindicta y el talio* (Madrid, CSIC, 2008), pp. 318 ss.

⁴⁶ VLASTOS, Gregory, *Socrates: Ironist and Moral Philosopher* (Cambridge, Cambridge University Press, 1991), pp. 179-199.

⁴⁷ VLASTOS, Gregory, cit. (n. 46), in part. pp. 180-185.

scorta di Protagora, se, come sostiene anche Vlastos, è ragionevole pensare che tale riflessione sia da attribuirsi realmente a Protagora), si manifesta pienamente questa nuova prospettiva, anche giuridica: la giustizia non si realizza nell'estrema *ratio* del taglione e ad un'azione punibile non si contrappone un atto violento riconosciuto dalla legge⁴⁸.

In Antifonte, non si può parlare di una discussione intorno al taglione; i casi delle *Tetralogie* non rientrano in quest'ottica in quanto non sono casi di vendetta privata normalizzata. Eppure, la dimensione speculativa entro cui sembrano muoversi i discorsi di Antifonte sembra poter trovare una connessione con le riflessioni platoniche. Antifonte fa riferimento alle consuetudini (a livello morale ma non procedurale, come in Γ.I.6 dove sono richiamate delle consuetudini provenienti dalla tradizione dei più anziani e saggi) e alle leggi vigenti (come in Γ.I.7 dove l'accusa sollecita i giudici a togliere la vita al giovane che ha causato la morte dell'anziano) parlando esplicitamente di un *nomos*, ossia della legge a cui il processo deve attenersi, che riporta la giustizia rispetto all'azione omicidiaria e dove la pena di morte, nel caso in cui l'omicidio sia riconosciuto come atto volontario, è applicata come sostituto della vendetta privata. Se ne conclude che nell'ambiente culturale e filosofico del tempo la legge del taglione fosse criticata e non più accettata mentre ad essere preponderante risultava la legge che si faceva garante di sostituire la vendetta attraverso una decisione sulle pene che tenesse in conto tutti gli elementi che si presentavano nei singoli casi.

In Antifonte il tema dell'impossibilità della restituzione dell'offesa è portato all'estremo dal punto di vista ideologico-concettuale: non si può uccidere neanche quando sarebbe moralmente concesso farlo. La morale e il diritto si muovono, perciò, su due piani differenti. La legge vieta di uccidere in ogni caso anche quando vi sarebbero le condizioni per riconoscerne la legittimità: essa è tanto universale da scatenare logicamente un rifiuto di tutte le condizioni che contemplanò il dare la morte, anche per giusta causa.

La legge antifontea, in conclusione, sembra andare oltre il *phōnos dikaios* e si prospetta come una riflessione sul diritto, le sue funzioni e l'applicazione delle leggi: Antifonte si immette così all'interno di un dibattito di natura intellettuale e culturale. Lo stesso utilizzo logico della legge fa pensare a un tentativo di elaborare discorsi a partire da condizioni argomentative di difficile applicabilità dal punto di vista retorico ma anche di innovative prospettive dal punto di vista teoretico.

In tal senso, il tentativo di Antifonte ha valore giuridico perché l'introduzione della legge che vieta di uccidere giustamente e ingiustamente si colloca in un dibattito più ampio sul valore del diritto. A tutto ciò corrisponde l'idea che le *Tetralogie* non siano una fonte sufficiente per affermare l'esistenza della legge, e anzi in linea generale ne disconoscono l'effettività. La legge che vieta di uccidere in ogni caso, trovando delle similitudini con i discorsi circa la giustizia e il diritto, mostra un'assiologia universale: un approccio filosofico e teoretico a ciò che può essere ritenuto giusto, legittimo e possibile.

⁴⁸ Va detto, ad ogni modo, che Vlastos ha sottolineato che segni di critica alla legge del taglione erano già presenti nel V secolo, sia nell'ambito della tragedia che della poesia.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- BEARZOT, Cinzia, *Diritto e retorica nella polis democratica ateniese*, in *Dike. Rivista di storia del diritto greco ed ellenistico*, 9 (2006), pp. 129-155.
- *Legge di Draconte sull'omicidio*, in ANTONETTI, Claudia – DE VIDO, Stefania (eds.), *Iscrizioni greche. Un'antologia* (Roma, Carocci, 2017), pp. 148-153.
- BONAZZI, Mauro, *Antifonte Presocratico*, in *Elenchos*, 33 (2012), pp. 21-41.
- CANTARELLA, Eva, *Studi sull'omicidio in diritto greco e romano* (Milano, Giuffrè, 1976).
- *Diritto greco. Appunti delle lezioni* (2ed., Milano, Cuem, 1994).
- *Gender, Sexuality, and Law*, in GAGARIN, Michael – COHEN, Davis (eds.), *The Cambridge Companion to Ancient Greek Law* (Cambridge, Cambridge University Press, 2005), pp. 236-253.
- CARAWAN, Edwin, *The Tetralogies and Athenian Homicide Trials*, in *The American Journal of Philology*, 114/2 (1993), pp. 235-270.
- *Rhetoric and the Law of Draco* (Oxford, Clarendon Press, 1998).
- COLE, Thomas, *Who was Corax?*, in *Illinois Classical Studies*, 16/1-2 (1991), pp. 65-84.
- CURSI, Maria Floriana, *L'assissione del fur nocturnus e diurnus qui se telo defendit tra norma e interpretatio*, in PIRO, Isabella (ed.), *Scritti per Alessandro Corbino* (Tricase, Libellula, 2016), II, pp. 305-320.
- DECLIVA CAZZI, Fernanda, *Antiphontis Tetralogiae* (Milano-Varese, Istituto Editoriale Cisalpino, 1969).
- DE LILLO, Francesco, *La legge che vieta di uccidere sia giustamente che ingiustamente' nelle Tetralogie di Antifonte*, in *Rivista di Diritto Ellenico - Review of Hellenic Law*, 2 (2012), pp. 45-63.
- FERRARI, Franco – POLI, Silvia, *Platone. Le leggi* (Milano, BUR, 2005).
- GAGARIN, Michael, *Self-Defense in Athenian Homicide Law*, in *Greek Roman and Byzantine Studies*, 19/2 (1978), pp. 111-120.
- *The Prohibition of Just and Unjust Homicide in Antiphon's Tetralogies*, in *Greek Roman and Byzantine Studies*, 19/4 (1978), pp. 291-306.
- *The Ancient Tradition on the Identity on Antiphon*, in *Greek, Roman and Byzantine Studies*, 31/1 (1990), pp. 27-44.
- *Antiphon the Athenian. Oratory, Law, and Justice in the Age of the Sophists* (Austin, University of Texas Press, 2002).
- GAGARIN, Michael – MACDOWELL, Douglas M., *Antiphon and Andocides. Speeches from the two earliest Greek orators whose works still survive*, 1 (Austin, University of Texas Press, 1998).
- GAGLIARDI, Lorenzo, *Ruolo e competenze degli efeti da Draconte all'età degli oratori*, in *Dike. Rivista di storia del diritto greco ed ellenistico*, 15 (2012), pp. 33-71.
- GIOMBINI, Stefania, *n. Antilogia*, in RADICI COLACE, Paola – MEDAGLIA, Silvio M. – ROSETTI, Livio – SCONOCCHIA, Sergio (eds.), *Dizionario delle scienze e delle tecniche di Grecia e Roma* (Roma, Fabrizio Serra Editore, 2010), pp. 141-142.
- *Diritto e retorica nelle Tetralogie di Antifonte/ Derecho y retórica en las Tetralogías de Antifonte* (PhD Thesis, Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, 2020).
- *L'antilogia come forma espressiva dei sofisti*, in P.O.I. – *Points of Interest. Rivista di filosofia e nuove pratiche della conoscenza*, 6/7 (2020), I-II, pp. 43-60.
- GIOMBINI, Stefania – MARCACCI, Flavia, *La legge, la colpa, l'errore. La tetralogia B (ovvero del giavellotto) di Antifonte Sofista* (Perugia, Aguaplano Editore, 2012).

- Contraddittorio e Antilogia. Considerazioni intorno alla rivalutazione di uno strumento logico e retorico*, in *Cassazione Penale*, 4 (2017), pp. 1649-1663.
- HARRIS, Edward M., *Did the Athenians Regard Seduction as a Worse Crime Than Rape?*, in *Classical Quarterly*, 40/2 (1990), pp. 370-377.
- The Rule of Law in Athenian Democracy*, in *Dike. Rivista di storia del diritto greco ed ellenistico*, 9 (2006), pp. 157-181.
- The Nature of Self-Defense in Draco's Homicide Law*, in *Hyperboreus. Studia Classica*, 22/2 (2016), pp. 203-216.
- MACDOWELL, Douglas M., *Athenian Homicide Law in the Age of the Orators* (Manchester: Manchester University Press, 1963).
- MEDDA, Enrico (ed.), *Lisia. Orazioni I – XV* (Milano, BUR, 1991).
- PAOLI, Ugo Enrico, *Le développment de la 'pois' athénienne et ses conséquences dans le droit attique*, in *Revue Internationale des Droits de l'Antiquité*, 1 (1948), pp. 153-161.
- PELLOSO, Carlo, *Riflessioni intorno all'elemento soggettivo dell'omicidio doloso in diritto draconiano*, in *Rivista di Diritto Ellenico - Review of Hellenic Law*, 2 (2012), pp. 183-253.
- PENDRICK, Gerard J., *Antiphon the Sophist: The Fragments. Edited with Introduction, Translation, and Commentary* (Cambridge, Cambridge University Press, 2002).
- PEPE, Laura, *Osservazioni su phonos akousios e phonos dikaios nell'Atene del V e IV sec. a.C.*, in *Dike. Rivista di storia del diritto greco ed ellenistico*, 11 (2008), pp. 139-165.
- Phonos. L'omicidio da Draconte all'età degli oratori* (Milano, Giuffrè, 2012).
- Processo a un'avvelenatrice: la prima orazione di Antifonte*, in *Index. Donne, famiglia e potere in Grecia e a Roma [Studi per Eva Cantarella]*, 40 (2012), pp. 131-145.
- PIERRO, Maria Rita, *Contro Aristocrate*, in CANFORA, Luciano et al. (ed.), *Demostene. Discorsi in tribunale. II* (Torino, Utet, 2000).
- PLACIDO SUAREZ, Domingo, *Index thématique de l'esclavage: Antiphon* (Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté, 2019).
- REBOUL, Olivier, *Introduzione alla retorica* (Bologna, Il Mulino, 1996).
- RHODES, Peter John (ed.), *Aristotele. Costituzione degli Ateniesi* (Milano, Fondazione Lorenzo Valla-Mondadori, 2016).
- ROSSETTI, Livio, *Hos technikos. La Atenas clásica, ¿una polis sin profesionales del derecho?*, in *Ius Fugit. Revista de Cultura Jurídica*, 19 (2016), pp. 231-245.
- STROUD, Ronald S., *Drakon's Law on Homicide* (Berkeley-Los Angeles, University of California Press, 1968).
- TERRADAS SABORIT, Ignasi, *Justicia vindicatoria, De la ofensa e indefensión a la imprecación y el oráculo, la vindicta y el talió* (Madrid, CSIC, 2008).
- VELARDI, Roberto, *Kakou Korakos kakon oon. Tisia, Corace e l'argomento del corvo*, in *Lexis*, 25 (2007), pp. 267-284.
- VLASTOS, Gregory, *Socrates: Ironist and Moral Philosopher* (Cambridge, Cambridge University Press, 1991).
- YOUNI, Marika, *The Different Categories of Unpunished Killing and the Term 'atimos' in Ancient Greek Law*, in CANTARELLA, Eva – THÜR, Gerhard (eds.), *Symposion 1997: Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte* (Wien, Böhlau, 2001), pp. 117-137.